

**LE CRITICITÀ NELLA
GESTIONE DEI BENI
SOTTRATTI ALLE
MAFIE: LA CONFISCA
E LA DESTINAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
AZIENDALI IN VIA
AUTONOMA E NON
AUTONOMA**

Documento del 15 novembre

Sommario: 1. Premessa. – 2. Le coordinate normative. – 3. Le possibili soluzioni.

1. Premessa

Nell'ambito della gestione dei beni sottratti alle consorterie criminali, è di vivo interesse la questione relativa alla gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati di pertinenza di “assets” aziendali, in particolare quando sugli stessi venga disposta una misura patrimoniale in via autonoma o non autonoma.

Per il corretto inquadramento delle problematiche sottese alle fattispecie in esame, occorre necessariamente fare riferimento agli istituti elaborati nella prassi tribunizia e amministrativa degli ultimi anni.

Per misura patrimoniale disposta in via autonoma ci si riferisce ai casi in cui il provvedimento di sequestro (e di successiva confisca), abbia ad oggetto beni immobili di pertinenza di un'azienda di cui parimenti viene disposta l'analoga misura patrimoniale in forma totalitaria (tutte le partecipazioni societarie e tutto il patrimonio aziendale) e rispetto ai quali l'autorità giudiziaria, nell'adottare il provvedimento ablativo, ne individua puntualmente i dati identificativi di ubicazione e catastali come da esempio riportato:

“si dispone la confisca della totalità delle quote della società a responsabilità limitata Alpha assieme al relativo patrimonio aziendale, ivi compresi gli immobili ed in particolare: fabbricato sito nel Comune di, via....., n. ... censito nel N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio, particella, sub”.

È agevole ricavare che in conseguenza dell'esatta individuazione dei dati identificativi del cespite, l'esecuzione della misura patrimoniale impone¹ la trascrizione nei pubblici registri e quindi la volturazione del bene medesimo in favore dell'Erario. Il problema naturalmente non si pone con i provvedimenti che hanno ontologicamente natura provvisoria (sequestro e confisca non definitiva) in quanto in tali casi, gestendo il bene “per conto di chi spetta” e non trovandosi al cospetto di un trasferimento della proprietà, il bene immobile viene gestito come bene aziendale e registrato in contabilità aziendale e nel bilancio dell'azienda cui il cespite si riferisce, secondo gli ordinari criteri civilistici.

¹ Cfr. gli articoli 104 e 104-bis delle disp. att. c.p.p.

Allorquando sul bene immobile si cristallizza definitivamente la misura ablatoria², come noto il cespite viene devoluto all'Erario ai sensi dell'art. 45 del codice antimafia³, sicché l'organo di controllo della società (ex) titolare del cespite dovrebbe suggerire (e l'organo amministrativo dovrebbe disporre) la c.d. estromissione del bene immobile dal patrimonio societario con le conseguenti necessarie registrazioni contabili e bilancistiche, onde consentire allo stesso bilancio di risultare conforme, tra l'altro, ai principi codicistici di verità e correttezza.

Come risulta evidente, la fattispecie dei beni immobili societari definitivamente confiscati in via autonoma, può creare significativi problemi di sostenibilità economica finanziaria all'azienda che – in conseguenza del provvedimento definitivo di confisca – si vede estromettere degli *assets* talvolta strategici ed indispensabili alla sopravvivenza aziendale, con i conseguenti negativi riflessi anche sul dato occupazionale⁴.

Peraltro l'estromissione del bene immobile (ex) aziendale dal patrimonio dell'impresa definitivamente confiscata, rileva anche per quanto concerne il regime di destinazione applicabile ai sensi dell'art. 48 del codice antimafia.

In effetti l'immobile definitivamente confiscato, seppur inizialmente nella titolarità dell'azienda confiscata, una volta acquisito al patrimonio dell'Erario ai sensi del menzionato art. 45 del codice antimafia, deve essere amministrato e destinato come un "ordinario" bene immobile e non più come un immobile aziendale.

La questione non è di poco conto se si considera che un immobile definitivamente confiscato, può essere destinato soltanto per le causali ed in favore dei limitati soggetti pubblici indicati nell'art. 48, comma 3° del codice antimafia e, solo come *extrema ratio*, può essere alienato ai pochissimi soggetti specificati nell'art. 48, comma 5°, norma⁵ quest'ultima come noto inapplicabile ed inapplicata.

² Perché sono stati esperiti i tre gradi di giudizi ovvero per acquiescenza nell'impugnazione.

³ Art. 45, comma 1° del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi".

⁴ Si pensi all'azienda confiscata che ha come oggetto sociale la sola gestione di immobili e con il provvedimento di confisca si vede "svuotare" il patrimonio aziendale. In tali casi le sorti necessitate dell'azienda sarebbero, ricorrendone i rispettivi presupposti – la liquidazione o la declaratoria di fallimento con l'inevitabile licenziamento di tutte le risorse umane ivi impiegate.

⁵ La vendita del bene immobile confiscato in via definitiva è un'ipotesi residuale di destinazione, ammessa quando "non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse" contemplate nell'art. 48, comma 3 del Testo Unico antimafia. Il legislatore guarda con sfavore a tale forma di destinazione posto che, con l'obiettivo di impedire che il bene immobile confiscato venga reimmesso nel circuito criminale, prevede, oltre alla residualità, i seguenti **paletti**: a) **Plataea di soggetti acquirenti limitata**: nel novero dei possibili acquirenti dei beni immobili confiscati vengono individuate **soltanto cinque categorie di soggetti** (enti pubblici, associazioni di categoria, fondazioni bancarie, cooperative edilizie del personale delle forze armate e delle forze di polizia ed enti territoriali); b) **Accertamenti antimafia sull'individuato acquirente**: l'Agenzia richiede al prefetto territorialmente competente un parere obbligatorio sull'individuato acquirente e sull'operazione di alienazione, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata oppure utilizzando proventi di natura illecita; c)

Diversamente un bene aziendale definitivamente confiscato, ai sensi dell'art. 48, comma 8° del codice antimafia può essere, oltreché liquidato, affittato e venduto anche a soggetti privati.

Senza entrare in “antiche” questioni ideologiche sull'opportunità di alienare i beni confiscati ai privati, è di tutta evidenza che - ragionando strettamente in termini di massimizzazione dell'utilità per l'Erario - la destinazione maggiormente profittevole risulta essere quella connessa al disposto di cui all'art. 48, comma 8 del codice antimafia, in particolare l'alienazione del cespite (o dell'intera azienda) nel mercato privato e/o pubblico ovvero l'affitto del bene.

Tali soluzioni, infatti, consentono di assicurare un maggiore introito finanziario da far affluire all'Erario in luogo della (gratuita) destinazione del bene immobile ai sensi dell'art. 48 comma 3° del codice antimafia.

Analoghe considerazioni devono essere svolte nel caso in cui il bene immobile aziendale venga definitivamente confiscato, ma in via non autonoma.

Tale fattispecie ricorre quando - per effetto della formulazione letterale del provvedimento di confisca - l'autorità giudiziaria dispone la misura ablatoria anche del complesso aziendale (c.d. “confisca tombale”) ivi compresi i beni immobili iscritti nell'attivo patrimoniale senza tuttavia dettagliare nel provvedimento di confisca i dati identificativi, come da esempio di seguito riportato:

“si dispone la confisca della totalità delle quote della società a responsabilità limitata Alpha assieme al relativo patrimonio aziendale, ivi compresi gli immobili”.

Si parla in tali casi di confisca in via non autonoma in quanto appunto il bene immobile di pertinenza societaria, non viene confiscato autonomamente rispetto al patrimonio aziendale di talché l'immobile – salvo quanto si dirà appresso - vive e subisce le sorti dell'azienda.

Pubblicità della procedura di alienazione: l'Agenzia deve provvedere alla pubblicazione dell'avviso di vendita nel proprio sito internet. Inoltre è previsto un coinvolgimento, a cura dell'Agenzia, della prefettura territorialmente competente e dell'Agenzia del Demanio cui è richiesto di dare notizia della vendita nei rispettivi siti internet; d) **Valore di vendita del bene immobile:** il cespite non può essere venduto per un corrispettivo inferiore a quello determinato dalla stima effettuata dall'amministratore giudiziario o dalla nuova stima richiesta dall'Agenzia. Questo corrispettivo può essere ridotto sino all'80% dell'importo stimato se, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengono all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo iniziale; e) **Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza:** la norma in esame, per le cessioni che non riguardano i fabbricati, rinvia alle previsioni dell'art. 12 del decreto legge convertito con modificazioni dalla Legge 18 maggio 1978, n. 191 di talché, una volta attuata la vendita ed entro le quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, l'Agenzia ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, l'esatta ubicazione del cespite, le generalità dell'acquirente assieme agli estremi del documento di identità dell'individuato acquirente; f) **Divieto di alienazione nel quinquennio successivo:** i beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita.

2. Le coordinate normative

La questione degli immobili aziendali confiscati in via autonoma e non autonoma trae le proprie origini nella prassi tribunizia e amministrativa dell’Agenzia del Demanio e poi ha trovato, seppur in modo non compiuto, una parziale disciplina nella legislazione antimafia abrogata (DL 4/02/2010 convertito con modificazioni in legge n. 50/2010) ed in quella vigente (D. Lgs n. 159/2011).

Per la confisca in via autonoma dei beni immobili, invero, l’unico riferimento normativo è il richiamato art. 45 del codice antimafia che prevede l’acquisizione del cespite al patrimonio dell’Erario, onde destinarlo in conformità con quanto previsto dal successivo art. 48 del medesimo codice.

Diverso è il caso della confisca in via non autonoma ove il legislatore dapprima nella normativa istitutiva dell’ANBSC⁶ e successivamente nel codice antimafia, ha fatto espresso riferimento a puntuali fattispecie ove, a talune condizioni, i beni immobili aziendali, anche riferibili ad aziende attive, possono essere estromessi dall’azienda e destinati in conformità al dettato legislativo.

Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti disposizioni:

Articolo	Testo
Articolo 117, comma 7° D. Lgs n. 159/2011	<i>“Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già presentato una manifestazione d’interesse al prefetto per le finalità di cui all’articolo 48, comma 3, lettera c), l’Agenzia procede alla definizione e al compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Qualora non sia rilevata possibile la cessione dell’intera azienda e gli enti territoriali manifestino interesse all’assegnazione dei soli beni immobili dell’azienda e ne facciano richiesta, l’Agenzia può procedere, valutati i profili occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo l’estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all’estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo, questo è versato direttamente allo Stato”.</i>
Articolo 117, comma 8° D. Lgs n. 159/2011	<i>“L’Agenzia può, altresì, disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l’estromissione di singoli beni immobili dall’azienda confiscata non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell’azienda confiscata”.</i>

⁶ L’ANBSC – Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è stata istituita, come noto, con decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4 convertito con modificazioni in legge 31 marzo 2010, n. 50.

Pur trattandosi di disposizioni inserite - per tentare di risolvere fattispecie ben specifiche⁷ - nei lavori parlamentari della legge di conversione del decreto legge istitutivo dell'ANBSC, le previsioni in esame esprimono chiaramente il *favor* del legislatore alla procedura ordinaria di destinazione dei beni aziendali di cui all'art. 48, comma 8 e quindi ammettendo l'estromissione dei cespiti soltanto come *extrema ratio* alla ricorrenza di specifici presupposti sia per i casi disciplinati dal comma 7⁸ che dal comma 8⁹ dell'art. 117 del D. Lgs. n. 159/2011.

E non potrebbe essere altrimenti atteso che lo stesso codice antimafia all'art. 41, comma 3 stabilisce espressamente che *“I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto”*.

Ne consegue che la gestione degli assets aziendali sottoposti a misura di prevenzione (sia durante la fase giudiziaria che in quella amministrativa di competenza esclusiva dell'ANBSC), deve conformarsi ai principi cardine del diritto civile e del diritto societario, tra cui la tutela del patrimonio sociale e dei creditori sociali (evitando così che l'estromissione di beni possa

⁷ Le disposizioni in esame, invero, costituiscono il c.d. “emendamento Piazza” dal nome del proposto siciliano che aveva subito la confisca definitiva di talune aziende. In sintesi si voleva garantire l'acquisizione al patrimonio di taluni enti locali una serie cospicua di beni immobili che, in quanto aziendali e non confiscati in via autonoma, dovevano poter essere acquisiti dai richiedenti (comma 7) ovvero si doveva poter garantirne l'acquisizione in quanto già utilizzati dai richiedenti (comma 8).

⁸ In particolare per quanto concerne la fattispecie di cui all'art. 117, comma 7° del D. Lgs n. 159/2011: a) Impossibilità di procedere alla cessione dell'intera azienda. Quindi prima di applicare la norma in esame, occorre dimostrare di aver espletato la procedura di alienazione ad evidenza pubblica. In tali casi deve essere preventivamente richiesta all'organo amministrativo della società, una relazione dalla quale possa essere apprezzata l'impossibilità di procedere alla vendita dell'intera azienda; b) Valutazione circa l'impatto negativo che l'estromissione potrebbe determinare sul profilo della tutela dei livelli occupazionali. Anche tale aspetto dovrebbe essere esplicitato nella relazione dell'organo amministrativo della società; c) Acquisizione delle manifestazioni d'interesse da parte degli Enti territoriali che acconsentano a soluzioni che prevedano il trasferimento al proprio patrimonio indisponibile degli immobili di proprietà della società assieme all'accollo delle spese necessarie alla chiusura della procedura di liquidazione, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali; d) Delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia di destinazione alla liquidazione della società confiscata e di estromissione dei beni immobili in favore degli enti territoriali richiedenti; e) Delibera assembleare di scioglimento e messa in liquidazione della società; f) Estromissione dei beni immobili dal patrimonio aziendale ed assegnazione al socio unico Erario; g) Delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia che dispone la destinazione degli immobili al patrimonio indisponibile dell'ente richiedente; h) Chiusura della procedura di liquidazione e cancellazione della società.

⁹ Relativamente alle fattispecie di cui all'art. 117, comma 8° del D. Lgs n. 159/2011: a) Acquisizione da parte dell'organo amministrativo della società di una relazione dalla quale possa evincersi che l'estromissione dei predetti cespiti dal patrimonio aziendale non crei pregiudizio ai diritti dei creditori della stessa società; b) Acquisizione di manifestazioni d'interesse da parte degli enti territoriali al trasferimento al proprio patrimonio indisponibile degli immobili di proprietà della società già in uso per finalità istituzionali alle medesime amministrazioni; c) Delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia di destinazione degli immobili già in uso alle amministrazioni locali per trasferimento al proprio patrimonio indisponibile; e) Convocazione dell'assemblea societaria nella quale autorizzare l'organo amministrativo ad estromettere i beni immobili dal patrimonio aziendale ed assegnarli al socio unico Erario per la successiva destinazione per il patrimonio indisponibile dell'Ente richiedente; f) Delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia di destinazione delle quote/azioni societarie rappresentanti il 100% del capitale sociale della società confiscata alla vendita ovvero in caso di vendita infruttuosa, di messa in liquidazione della società; g) Esperimento procedura di vendita ad evidenza pubblica ed atti conseguenti; h) In caso di vendita infruttuosa, delibera assembleare di scioglimento e messa in liquidazione della società e successiva chiusura della procedura di liquidazione e cancellazione della società.

configurare finanche fenomeni distrattivi ai sensi della normativa penalistico-fallimentare).

Per questo motivo il codice antimafia pone una serie di cautele “*Qualora non sia rilevata possibile la cessione dell'intera azienda*” (art. 117, comma 7° D. Lgs. n. 159/2011) “*fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata*” (art. 117, comma 8° D. Lgs. n. 159/2011).

Nelle fattispecie di beni immobili aziendali confiscati in via autonoma questa necessità è ancor più manifesta giacché il provvedimento ablatorio in favore dell'Erario unitamente alla trascrizione del trasferimento di proprietà presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, non facoltizzano gli amministratori a procedere all'estromissione nelle sole fattispecie di cui all'art. 117, commi 7 e 8 del D. Lgs n. 159/2011, ma obbligano in ogni caso la governance societaria a disporre senza indugio l'estromissione del bene dall'azienda, nonché a procedere alle conseguenti rettifiche contabili e bilancistiche per non sfociare, anche in tal caso, in fattispecie penalmente rilevanti.

In altri termini nei casi di confisca in via non autonoma, gli amministratori possono disporre l'estromissione del cespite aziendale soltanto se ricorrono le condizioni menzionate negli art. 117, commi 7 e 8 del D. Lgs n. 159/2011, di talché criticità gestorie in questi casi non sembrano doversi riscontrare.

Quando invece ci si trova al cospetto di immobili confiscati in via autonoma, gli amministratori sono tenuti a procedere all'estromissione giacché diversamente andrebbero ad approvare un bilancio falso (in quanto menziona uno o più immobile che non risultano più di proprietà della società). Ovviamente questa sorta di “estromissione coatta”, anche necessitata dal rendere veritiera e corretta la documentazione societaria, si scontra con gli altrettanti principi civilistici di tutela dei creditori e dell'affidamento giacché tali soggetti, all'esito della confisca definitiva, si vedono estromettere una parte di patrimonio ovvero sono costretti a subire (anche) una procedura fallimentare. In effetti è possibile che, in conseguenza dell'estromissione, la società confiscata non risulti “*più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*” (art. 5 Legge fallimentare) a detrimento dei creditori sociali e dei lavoratori dell'impresa definitivamente confiscata.

Attese le inevitabili ripercussioni negative che tali fattispecie possono determinare, di seguito si ipotizzano una serie di percorsi risolutivi.

3. Le possibili soluzioni

Per individuare le soluzioni alle criticità riscontrate, occorre soffermarsi sulle motivazioni che inducono l'autorità giudiziaria a disporre una misura di prevenzione in via autonoma.

In proposito, come noto, il codice antimafia appresta una serie di misure “protezionistiche” anche alle aziende sequestrate e confiscate, tra l'altro con riguardo:

1. Alla sospensione dei pagamenti relativamente ai creditori sociali (artt. 52 ss), pagamenti che possono arrivare ad una decurtazione in favore del debitore (nella specie società confiscata) anche del 40% (art. 63);
2. Alla sospensione delle procedure esecutive (art. 50), degli atti di pignoramento, dei provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia o di altri concessionari di riscossione pubblica;
3. Alla sospensione del versamento di imposte, tasse e tributi (art. 51, comma 3-bis) dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi;
4. Alla sospensione delle procedure esecutive (art. 55).

È evidente che queste misure protezionistiche operano qualora sul bene insista il vincolo (sequestro o confisca) e tale vincolo risulti debitamente volturato presso i competenti registri pubblici (per gli immobili presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari). Diversamente, quando tale pubblicità non risulti soddisfatta (come accade per i beni sequestrati o confiscati in via non autonoma), i relativi beni non risultano godere del regime protezionistico¹⁰ e quindi possono essere sottoposti, ad esempio, a procedura esecutiva immobiliare.

Proprio per tutelare il patrimonio aziendale, l'autorità giudiziaria sovente dispone il sequestro (e la successiva confisca) individuando puntualmente il bene da apprendere: in questo modo il cespite - previa trascrizione del vincolo in esecuzione degli artt. 104 e 104-bis delle disp. att. c.p.p. - viene sottoposto alle norme "protezionistiche" del codice antimafia.

Come già evidenziato, questo *modus operandi* non pone particolari problemi gestori sino a quando non muta la titolarità del bene. Quando però si giunge alla confisca definitiva ed alla conseguente volturazione del bene in favore dell'Erario (art. 45 codice antimafia), emerge la necessità di gestire e destinare il bene immobile, evitando per quanto possibile l'estromissione dello stesso dall'azienda di pertinenza.

In proposito, la prassi amministrativa¹¹ ha tentato di individuare rimedi alternativi alla via legislativa.

¹⁰ C'è chi ritiene che il sequestro o la confisca dell'interno compendio aziendale consentano comunque di applicare le norme protezionistiche del codice antimafia ai beni immobili aziendali anche se non autonomamente sequestrati o confiscati. In sostanza sarebbe sufficiente il sequestro dell'azienda per vincolare anche i beni che l'azienda costituiscono. Si ritiene che tale interpretazione non sia rispettosa delle norme civilistiche e penalistiche in tema di trascrizioni atteso che, se il bene non viene autonomamente sequestrato o confiscato (e quindi non viene neanche trascritto il vincolo presso la competente conservatoria dei RR.II.), il vincolo non sarà opponibile ai terzi ai quali, pertanto, neanche potranno opporsi le norme speciali antimafia che la trascrizione del vincolo impongono ai sensi degli articoli 104 e 104-bis del c.p.p..

¹¹ L'ANBSC, ad esempio, già a partire dal 2012 ha promosso, per ciascun immobile, un incidente di esecuzione presso la competente autorità giudiziaria, al fine di far accertare e dichiarare che il bene definitivamente confiscato in via autonoma è di proprietà dell'azienda confiscata e, di conseguenza, ordinare la trascrizione del vincolo in favore della società e non in favore dell'Erario (Cfr. in tal senso provvedimento Tribunale di Roma, sezione Misure di Prevenzione del 18/11/2012).

A ben vedere si ritiene che – stante gli interessi in gioco – un chiarimento legislativo sia più che opportuno ed in questo senso va apprezzato lo sforzo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti di proporre un emendamento¹² all’atto 1138 all’esame della Commissione Giustizia (e pronto per essere discusso in sede parlamentare), finalizzato a consentire:

- a) L’acquisizione in favore della società (e non dell’Erario) dell’immobile sequestrato o confiscato in via autonoma;
- b) La gestione e la destinazione dei beni immobili ai sensi dell’art. 48, comma 8 del codice antimafia e quindi come beni aziendali ancorché confiscati in via autonoma.

In tal modo le esigenze “protezionistiche” del bene non verrebbero meno e con la confisca definitiva il bene immobile confiscato in via autonoma – in quanto reimmesso negli assets aziendali – verrebbe gestito e destinato come bene aziendale. Auspichiamo che con il passaggio parlamentare si recepirà l’emendamento del CNDCEC.

Nelle more sarà opportuno valutare, caso per caso, la destinazione finale da imprimere al bene immobile aziendale confiscato in via autonoma, optando per l’estromissione del cespite soltanto come *extrema ratio* e per l’effetto favorendo – mediante incidente di esecuzione - il reinserimento nell’azienda e la conseguente trascrizione del vincolo a favore della pertinente società e la conseguente destinazione ai sensi dell’articolo 48, comma 8 del codice antimafia.

Luca D’Amore – 15 novembre 2015

¹² Si riporta la proposta emendativa del CNDCEC: *Art. 45 (Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato)*. “1. A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. Gli immobili autonomamente confiscati dal patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o comunque tali da assicurare il controllo della società, sono acquisiti al patrimonio della medesima società liberi da oneri e pesi e per la destinazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48, comma 8. Per tutte le tipologie di beni, la tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV. 2. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all’Agenzia, all’amministratore giudiziario nonché al prefetto competente per territorio in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l’azienda confiscata”.